

## TITOLO IX

### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

#### Articolo 146

*(Vigilanza sui sistemi di pagamento)*

1. La Banca d'Italia promuove il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento. A tal fine essa può emanare disposizioni volte ad assicurare sistemi di compensazione e di pagamento efficienti e affidabili.

#### Articolo 147

*(Altri poteri delle autorità creditizie)*

1. Le autorità creditizie continuano a esercitare, nei confronti di tutte le banche che operano nel territorio della Repubblica, i poteri previsti dall'articolo 32, primo comma, lettere *d*) ed *f*) (1), e dall'articolo 35, secondo comma, lettera *b*) (2), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni.

---

(1) Si riporta di seguito il testo del primo comma, lettere *d*) ed *f*), dell'art. 32.

“Art. 32 - Le aziende di credito soggette alle disposizioni della presente legge dovranno attenersi alle istruzioni che l'Ispettorato comunicherà conformemente alle deliberazioni del Comitato dei Ministri, relativamente:

(...)

d) alla proporzione fra le diverse categorie sia di investimenti considerate in rapporto alla liquidità, sia alle diverse branche di attività economiche alle quali si riferiscono gli investimenti;

(...)

f) al rapporto fra il patrimonio netto e le passività ed alle possibili forme di impiego dei depositi raccolti in eccedenza all'ammontare determinato dal rapporto stesso; (...).”

(2) Si riporta di seguito il testo del secondo comma, lettera *b*), dell'art. 35.

“Art. 35 – (...) L'Ispettorato ha inoltre facoltà:

(...)

b) di determinare i limiti massimi dei fidi concedibili e di stabilire norme e termini per le riduzioni in caso di constatate eccedenze; (...).”